



n.b. nota breve

N. 114 - luglio 2019

PROSTITUZIONE: UNA LEGGE FRANCESE AL VAGLIO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE

Con <u>decisione n. 2018-761 QPC del 1º febbraio 2019</u>, il *Conseil constitutionnel* francese ha escluso la denunciata incostituzionalità degli articoli 225-12-1 e 611-1 del codice penale francese (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 444 del 2016)¹, i quali sanzionano con **pene pecuniarie il cliente della persona che si prostituisce**, a prescindere dal carattere forzato o meno dell'attività svolta da quest'ultima.

La citata legge n. 444 del 2016 "per il rafforzamento della lotta contro il sistema di prostituzione e a sostegno delle vittime", promulgata il 13 aprile 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 14 aprile, si compone di 23 articoli distribuiti in 6 capitoli:

- il capitolo I (artt. 1-4), recante il Rafforzamento degli strumenti di lotta contro il lenocinio e la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale;
- il capitolo II (artt. 5-16), inerente alla Protezione delle vittime della prostituzione e istituzione di un percorso di uscita dalla prostituzione e di inserimento sociale e professionale, a sua volta articolato in 2 Sezioni (Sezione 1: Disposizioni relative all'accompagnamento delle vittime della prostituzione, artt. 5-14; Sezione 2: Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 8 della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, artt. 15-16);
- il capitolo III (art. 17), concernente la *Prevenzione e l'accompagnamento verso la cura delle persone che si prostituiscono per una presa in carico globale*;
- il capitolo IV (artt. 18-19) relativo alla *Prevenzione delle pratiche di prostituzione e del ricorso alla prostituzione*; il capitolo V (art. 20-21), istitutivo del *Divieto di acquisto di atti sessuali*;
- e il capitolo VI (artt. 22-23), recante le Disposizioni finali.

La legge n. 444 del 2016 ha delineato una nuova disciplina per il contrasto della prostituzione. A tal fine, essa prevede:

¹ <u>Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées</u>

- il potenziamento degli strumenti di indagine e perseguimento dei reati connessi alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione;
- il miglioramento dell'assistenza e della protezione fornita alle vittime della prostituzione, della tratta e dello sfruttamento della prostituzione, con disposizioni in materia di alloggio, reddito garantito, protezione e riparazione. Si prevede, inoltre, che alle vittime dei predetti reati venga offerta la possibilità di fruire di un percorso specifico per l'inserimento sociale e professionale;
- la messa a punto di una strategia preventiva delle pratiche di prostituzione, con l'attivazione di misure di sensibilizzazione, istruzione, educazione;
- la responsabilizzazione dei clienti che, con le loro condotte, concorrono ad alimentare il sistema di prostituzione. Si prevede, in particolare, l'introduzione del **divieto di acquisto di un atto sessuale**. Il nuovo reato è punito con un'ammenda di 1.500 euro (elevabile a 3.750 euro in caso di recidiva). È prevista altresì l'applicazione della pena accessoria della frequenza di un programma di sensibilizzazione alla lotta contro l'acquisto di atti sessuali.

La legge stabilisce, inoltre, in capo al Governo l'obbligo di presentare, due anni dopo la promulgazione della legge, una relazione al Parlamento sulla relativa applicazione.

Nel dettaglio, l'art. 611-1 c.p., aggiunto al codice penale dall'articolo 20 della legge citata, punisce con un'ammenda di 5° livello² "il fatto di sollecitare, accettare o ottenere prestazioni di natura sessuale da persona dedita alla prostituzione, anche in modo occasionale, in cambio di una remunerazione, di una promessa di remunerazione, di utilità in natura o della promessa di tale vantaggio". Le persone fisiche - prosegue la disposizione in esame - colpevoli della predetta contravvenzione incorrono altresì nell'applicazione di una o più pene accessorie di cui agli articoli 131-16 e 131-17, co. 2 del medesimo codice penale; pene che vanno, a mero titolo di esempio, dalla sospensione temporanea della patente di guida, al divieto di porto d'armi, alla confisca di armi, passando per l'obbligo dei lavori sociali per un minimo di 20 a un massimo di 120 ore.

L'art. 225-12-1 c.p., come modificato dal medesimo articolo 20 della legge n. 444 del 2016, altresì prevede che il colpevole venga punito con un'ammenda di 3.750 euro quando la condotta menzionata sia tenuta in maniera reiterata con contestazione della recidiva e con una pena detentiva (3 anni) e un'ammenda di 45.000 euro quando la vittima sia minore d'età o in condizioni di specifica vulnerabilità (apparente o conosciuta dall'autore del reato), dovuta a malattia o infermità, handicap o stato di gravidanza.

Il Consiglio costituzionale ha reso giudizio, adito dal Consiglio di Stato con decisione n. 423892 del 12 novembre 2018, che ha sollevato questione prioritaria di costituzionalità relativa alla conformità ai diritti e alle libertà garantite dalla Costituzione delle predette norme e di talune ulteriori disposizioni del codice penale³.

² L'importo di tale tipologia di ammende prevede un massimo di 1.500 euro (3.000 in caso di recidiva, ad eccezione per i casi in cui la legge qualifichi la recidiva come delitto (e non quindi come mera contravvenzione); in tale caso la sanzione aumenta ulteriormente.

³ Oltre agli articoli 611-1 e 225-12-1 c.p., venivano, infatti, contestati anche il punto 9° bis dell'articolo <u>131-16</u> e il punto 9°, paragrafo I, dell'articolo <u>225-20</u> del medesimo codice. Tali disposizioni prevedono che il responsabile possa essere

La contestazione dei ricorrenti nel giudizio *a quo* fondava le proprie ragioni sulla considerazione che le disposizioni in esame, nella misura in cui reprimono il fatto di remunerare un atto sessuale, anche quando questo avvenga tra adulti consenzienti in uno spazio privato, configurano un divieto generale e assoluto ritenuto lesivo della libertà personale, tanto dei soggetti che si prostituiscono, quanto dei loro clienti, tale da non poter essere giustificata né dalla protezione dell'ordine pubblico né dalla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di essere umani né tanto meno dalla generale protezione delle persone che si prostituiscono.

Ne risultava, a giudizio dei ricorrenti, una violazione del diritto al rispetto della vita privata, del diritto all'autonomia personale e alla libertà sessuale, nonché una violazione della libertà di impresa e contrattuale, oltre alla violazione dei principi di necessità e proporzionalità delle pene in ragione della penalizzazione *tout court* della prostituzione. Infine, talune associazioni intervenute nel processo costituzionale paventavano, quale ulteriore eventuale effetto delle disposizioni contestate, quello di aggravare l'isolamento e la clandestinità delle persone che si prostituiscono, esponendole a maggiore rischio di violenza da parte dei clienti, costringendole, per continuare ad esercitare la professione, ad accettare condizioni igieniche tali da violare il diritto alla protezione della salute.

Le eccezioni sollevate dai ricorrenti sono state, tuttavia, respinte dal giudice costituzionale francese, il quale ha precisato che gli articoli contestati non violano il diritto al rispetto alla vita privata, né alcun altro diritto o libertà garantiti dalla Costituzione, dovendosi pertanto ritenere conformi al dettato costituzionale.

In particolare, il Consiglio costituzionale ha precisato che dai lavori preparatori della legge del 2016 emerge che, scegliendo - con le disposizioni contestate - di penalizzare gli acquirenti di prestazioni sessuali, quindi privando il lenocinio di fonti di profitto, il legislatore ha inteso contrastare tale attività e la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale; attività criminali basate sulla coercizione e l'asservimento dell'essere umano. Così facendo - prosegue il giudice costituzionale - il legislatore "ha inteso assicurare la salvaguardia della dignità della persona contro tali forme di asservimento e perseguire l'obiettivo di rango costituzionale di salvaguardare l'ordine pubblico e di prevenire i reati".

Il Consiglio costituzionale ha poi sottolineato che la scelta del legislatore di reprimere tout court il ricorso alla prostituzione - a prescindere dalle forme, ovvero anche quando gli atti sessuali si presentino come compiuti liberamente tra adulti consenzienti in uno spazio privato - si è basata sulla considerazione che, nella maggior parte dei casi, le persone dedite alla prostituzione sono vittime di lenocinio e di tratta di esseri umani e che tali reati sono resi possibili dall'esistenza di domanda di rapporti sessuali a pagamento. "Proibendo tale domanda con l'incriminazione contestata - ha sentenziato il Consiglio costituzionale - il legislatore ha ritenuto lo strumento del divieto non manifestamente inappropriato rispetto al perseguito obiettivo di politica pubblica". "Da quanto precede - prosegue la Corte - discende che il legislatore ha assicurato una conciliazione

sottoposto all'obbligo di svolgere, a proprie spese, uno stage di sensibilizzazione alla lotta contro il mercimonio di atti sessuali (in particolare, il punto 9°, par. I, dell'art. 225-20 c.p. stabilisce tale obbligo per i soggetti colpevoli dei reati di cui alle sezioni 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater del capitolo V del medesimo codice penale, in tema di violazioni della dignità della persona.

non manifestamente squilibrata tra, da un lato, l'obiettivo di rango costituzionale di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione delle violazioni e la salvaguardia della dignità della persona umana e, dall'altra, la libertà personale", concludendo per il respingimento dell'asserita violazione della libertà personale.

Per quanto concerne la violazione del diritto alla tutela della salute, il Giudice delle leggi ha precisato che "non spetta al Consiglio costituzionale sostituire la propria valutazione a quella del legislatore sulle conseguenze sanitarie delle disposizioni contestate per le persone che si prostituiscono, poiché, allo stato delle conoscenze, tale valutazione non è manifestamente inadeguata. La censura relativa alla violazione del diritto alla tutela della salute deve pertanto essere respinta".

Infine, pronunciandosi sulle censure relative alla violazione della libertà di impresa e contrattuale, i giudici hanno ribadito che, adottando le disposizioni impugnate, il legislatore ha inteso perseguire gli obiettivi di rango costituzionale di salvaguardare il principio della dignità umana, di tutelare l'ordine pubblico e prevenire la commissione di reati. Ciò premesso, il giudice costituzionale - concludendo per l'assenza di violazione, quindi dichiarando conformi a Costituzione le disposizioni in esame - ha valutato che "è consentito al legislatore apportare limitazioni alla libertà di impresa e alla libertà contrattuale derivanti dall'articolo 4 della Dichiarazione del 1789, in ragione di esigenze costituzionali o dell'interesse generale, a condizione che ciò non comporti infrazioni sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito".

Analoga disamina ha condotto il giudice delle leggi francesi a respingere le censure sollevate in ordine alla violazione dei principi di necessità e proporzionalità delle pene pecuniarie e accessorie previste dalle disposizioni impugnate. "In considerazione della natura della condotta repressa - ha precisato, al riguardo, il Consiglio costituzionale - le sanzioni così istituite non sono manifestamente sproporzionate".

a cura di: Michela Mercuri